

Prot. 1275

Den. n. 3154

## TRIBUNALE DI FORLÌ

---

Il Presidente,

rilevato

che in occasione dell'accorpamento della sezione distaccata alla sede centrale di Forlì, ferma restando l'assegnazione dei decreti ingiuntivi a tutti i magistrati civilistici ordinari, si colse l'occasione per specializzare il lavoro dei magistrati creando due sottosezioni cui affidare la gestione di specifiche materie secondo la seguente disciplina:

*“prima sottosezione: famiglia, tutelare ed amministrazioni di sostegno, responsabilità civile (fatti illeciti), prestazioni d'opera, opposizioni all'esecuzione, opposizioni ex l. 689/81, esecuzioni, agraria, giurisdizione volontaria in materia di famiglia;*

*seconda sottosezione: contratti, locazioni, sfratti, interdizione/inabilitazione/personalità; società\persone giuridiche, fallimentare (opposizioni/revocatoria), nonché fallimentare in senso proprio, diritti reali, eredità, possessorie, lavoro, giurisdizione volontaria diversa da quella di famiglia, nonché affari residuali non espressamente assegnati ad una delle sue sottosezioni;*

alla prima sottosezione furono assegnati oltre il presidente del tribunale, 4 magistrati (1 posto per altro è sempre rimasto vacante, di tal che sono stati presenti sempre solo 3 magistrati ordinari)

alla seconda sottosezione furono assegnati, oltre il giudice del lavoro ed il giudice delegato ai fallimenti, altri 4 magistrati ordinari (pressochè sempre presenti), portati a 5 grazie ad una recente variazione tabellare;

che è giunto il momento di verificare il corretto equilibrio delle sopravvenienze ordinarie di ciascuna sezione;

che a tal fine occorre comparare le sopravvenienze riguardanti i soli magistrati che trattano il contenzioso ordinario (avendo nella seconda sottosezione il giudice delegato ed il giudice del lavoro l'assegnazione di materie specifiche, ed essendo nella prima sottosezione il ruolo del presidente del tribunale incentrato prevalentemente sulle competenze di tipo presidenziale), e quindi 3 magistrati ordinari della prima sottosezione e 4 della seconda;

che a tal fine può farsi riferimento ai dati dell'anno 2014, che coprendo tutto l'anno solare, appaiono quelli più attendibili (per altro va detto che il *trend* rilevato nel primo semestre del 2015, conferma quello del 2014, accentuandolo leggermente a sfavore della seconda sottosezione);

che a tal fine occorre far riferimento ai dati quali risultano dalle ultime statistiche dell'Ufficio, con riferimento alle tabelle denominate “*contenzioso per tipologia*”, sommando le voci “*contenzioso*” e “*procedimenti speciali*”, in quanto le stesse non tengono conto dei dati relativi alle materie

accessorie, che gravano ulteriormente su ogni singolo ruolo, nonché a quelle risultanti dalle tabelle del settore famiglia, con particolare riferimento agli affari relativi ai divorzi e separazioni contenziosi; volontaria giurisdizione in materia di famiglia, escluse quindi le procedure di tipo consensuale, che non incidono significativamente sui lavori dei singoli magistrati;

che, tanto premesso, è emerso che in media nel 2014 ogni magistrato della prima sottosezione ha visto sopravvenienze pari a 265 affari, mentre ogni magistrato della seconda sottosezione ha visto sopravvenienze pari a 365 affari, di tal che, considerato che i magistrati di quest'ultima sottosezione sono 4, la stessa ha avuto affari 400 affari in più;

che, al fine di evitare per il futuro che si riproponga un tale squilibrio, occorre spostare alcune materie oggi di competenza della seconda sottosezione in capo alla prima;

che, in esito alla riunione tenutasi in data 16.9.2015 con tutti i civilisti, è emerso il diffuso convincimento che, pur nella necessità di un riequilibrio, invero la prima sottosezione ha la gestione di materie "accessorie" mediamente più gravose (in particolare le procedure di amministrazione di sostegno e quelle relative alle esecuzioni immobiliari) rispetto a quelle della seconda sottosezione (in particolare convalide di sfratto, 20% delle sopravvenienze di lavoro), il che giustifica che le sopravvenienze della prima sottosezione rimangano significativamente inferiori a quelle dell'altra sottosezione; si è inoltre considerato che, nel trasferimento delle materie, deve tenersi conto non tanto del numero, quanto della qualità e del peso degli affari (il riferimento è soprattutto relativo alle controversie di natura fallimentare, per altro con *trend* significativamente in aumento: 58 nell'intero 2014; 39 già nella prima metà del 2015)

che alla luce di tali motivazioni;

dispone

che siano di competenza della prima sottosezione le seguenti materie: i reclami dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (in tal modo tutta la materia della esecuzione viene ricondotta alla nella stessa sottosezione); i procedimenti in materia di interdizione ed inabilitazione; le controversie di natura fallimentare (opposizione allo stato passivo e revocatorie fallimentari), i procedimenti residuali, non inquadrabili in nessuna delle materie previste;

che alla luce delle predette modifiche il nuovo assetto delle assegnazioni civilistiche è il seguente:

“La sezione civile-lavoro è composta da 12 magistrati, compreso il presidente del tribunale, ed è suddivisa in due sottosezioni sulla base della seguente divisione per materie:

prima sottosezione: famiglia, **interdizione/inabilitazione/personalità**, tutelare ed amministrazioni di sostegno, responsabilità civile (fatti illeciti), prestazioni d'opera, opposizioni all'esecuzione, opposizioni ex l. 689/81, esecuzioni, **fallimentare (opposizioni/revocatoria)**, agraria, giurisdizione volontaria in materia di famiglia, **nonché affari residuali non espressamente assegnati ad una delle sue sottosezioni; i reclami in materia di esecuzione;**

seconda sottosezione: contratti, locazioni, sfratti, società persone giuridiche, fallimentare in senso proprio, diritti reali, eredità, possessorie, lavoro, giurisdizione volontaria diversa da quella di famiglia;

rilevato poi che



nell'ambito della seconda sottosezione il dr. Amato gestisce il ruolo accessorio più gravoso (20% del settore lavoro) e che è già tabellarmente previsto che lo stesso sia giudice relatore in caso di reclami avverso provvedimenti del giudice del lavoro titolare, si dispone che il dr. S. Amato non rientri tra i giudici designabili quali relatore di reclami in relazione ad affari di diversa natura.

Si comunichi a tutti i magistrati, ai dirigenti delle cancellerie civili, all'Ordine Forense ed al C.G. per quanto di competenza.

Forlì, 23.9.2015

Il Presidente del Tribunale  
(*dr. Orazio Piscatore*)

